



ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 02.05.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020 NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA.

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali*, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO CHE in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

VISTI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 pubblicata in G.U. 09/03/2020, n. 61, per le parti rimaste in vigore a seguito del DL n. 19/2020;
- il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;
- il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020, per le parti rimaste in vigore a seguito del DL n. 18/2020;
- il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID19*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 pubblicata in G.U. 29/04/2020, n. 110;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8 aprile 2020;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 10/04/2020, nel quale sono confluiti, superandoli, i DPCM 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020 e 01.04.2020, a mezzo del quale sono state stabilite, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ulteriori disposizioni recanti urgenti misure di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 26/04/2020, che all'art. 9 prevede l'applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 10/04/2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10/04/2020;

VISTI i protocolli di sicurezza da ultimo intervenuti in data 24/04/2020 relativi alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri, recepiti negli Allegati 6 e 7 del DPCM 26/04/2020, nonché l'ordinanza n. 38/2020 della Regione Toscana recante *misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*;

RILEVATA pertanto l'emergenza sanitaria nazionale a causa del contagio del COVID – 19, nonché le disposizioni normative sopra riportate;

DATO ATTO altresì della normativa regionale intervenuta in materia, ed in particolare le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

- Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 (In parte modificata da Ordinanza n.10) - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020;
- Ordinanza n. 7 del 4 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020;
- Ordinanza n. 8 del 6 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 9 del 8 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020;
- Ordinanza n.12 del 15 marzo 2020- Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 13 del 16 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici;

- Ordinanza n.14 del 17 marzo 2020 - Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n.15 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione delle strutture collettive di assistenza;
- Ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Approvazione piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in toscana;
- Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in ordine all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1;
- Ordinanza 18 del 25 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza 19 del 25 marzo 2020 - Misure straordinarie in materia di reperimento del personale del SSR per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza 20 del 29 marzo 2020 - Indicazioni per l'assistenza primaria, le cure e raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal COVID-19;
- Ordinanza 21 del 29 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e altre strutture socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza 22 del 01 aprile 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali;
- Ordinanza 23 del 3 aprile 2020 - Indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- Ordinanza 24 del 5 aprile 2020 - Ordinanza art. 191 TUA su Costa Diadema
- Ordinanza 25 del 6 aprile 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per la gestione dei rifiuti - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006
- Ordinanza 26 del 6 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine
- Ordinanza 27 del 7 aprile 2020 - Indicazioni per l'assistenza primaria, le cure e raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal COVID-19. Sostituzione allegati Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020
- Ordinanza 28 del 7 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o le altra struttura socio-sanitaria
- Ordinanza 29 del 7 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica

alle Aziende Sanitarie Locali

- Ordinanza 30 del 9 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio) . Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
- Ordinanza 31 del 10 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio
- Ordinanza 32 del 10 aprile 2020 - Ulteriore misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19
- Ordinanza 33 del 13 aprile 2020 - Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19
- Ordinanza 34 del 14 aprile 2020 - Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- Ordinanza 35 del 14 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine - proroga dei termini di cui all'ordinanza 26/2020
- Ordinanza 36 del 14 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione
- Ordinanza 37 del 16-04-2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Ordinanza 38 del 18-04-2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
- Ordinanza 39 del 19 aprile 2020 - Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- Ordinanza 40 del 22 aprile 2020 - COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati
- Ordinanza 41 del 22 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833
- Ordinanza 42 del 23 aprile 2020 - Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di acquisto di mascherine
- Ordinanza 43 del 24 aprile 2020 - COVID-19 - Disposizioni per le attività manutentive e conservative del pellame nel distretto industriale di Santa Croce sull'Arno
- Ordinanza 44 del 26 aprile 2020 - Disposizioni per le attività manutentive e conservative del distretto e delle imprese del settore tessile
- Ordinanza 46 del 29 aprile 2020 - Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria - Revoca dell'ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020

VISTE le proprie ordinanze, fin qui emanate:

- N. 1 del 05.03.2020 con la quale, in particolare, si ordina la chiusura fino a revoca delle strutture comunali ivi indicate;
- N. 2 del 16.03.2020 con la quale, in particolare, si ordina la chiusura dei mercati settimanali e delle attività mercatali in genere, inclusa la vendita dei prodotti in forma itinerante su tutto il territorio comunale, fino al 25/03/2020 e comunque in coincidenza con l'efficacia temporale dei provvedimenti governativi che dovessero essere ulteriormente emanati in

materia e si richiama al rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, DPCM 09/03/2020) nei casi in cui i medesimi risultino ancora fruibili;

- N. 3 del 25.03.2020 con la quale, in particolare, si ordina fino a revoca la proroga di chiusura dei mercati settimanali e delle attività mercatali in genere, inclusa la vendita dei prodotti in forma itinerante su tutto il territorio comunale, nonché la chiusura delle strutture e dei luoghi pubblici ivi indicati, in aggiunta ai luoghi indicati nella propria ordinanza n. 1 del 05/03/2020 e si richiama al rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, DPCM 09/03/2020) nei casi in cui i medesimi risultino ancora fruibili e delle prescrizioni normative da ultimo recate dal DPCM 22/03/2020 circa la sospensione di *“tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1”* e salvo quanto di seguito disposto nel DPCM medesimo (art. 1, c. 1, lett. a), che mantiene altresì ferma *“la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali”* (art. 1, c. 1, lett. e);
- N. 4 del 05.04.2020 con la quale, in particolare, si ordina fino a revoca l'obbligo di indossare la mascherina protettiva all'interno degli uffici ed esercizi pubblici attivi e nei luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico in genere, comprese le strade e gli spazi pubblici esterni (uffici pubblici, farmacie, negozi di alimentari, macellerie, panifici, altri negozi ed attività aperte al pubblico, banche, uffici postali, vie e piazze pubbliche);
- N. 5 del 20.04.2020 con la quale, in particolare, si ordina fino a revoca lo svolgimento di ATTIVITÀ AGRICOLE AMATORIALI secondo disposizioni più restrittive dell'ordinanza della Regione n. 36/2020 resa sul medesimo oggetto;

RICORDATO che sul territorio comunale sono stato accertati casi di positività al COVID - 19;

VISTE, in particolare, per l'interesse in relazione al territorio comunale, le previsioni recate dal DPCM 26/04/2020 agli artt. 1, 2 e 3;

VISTE, altresì, le previsioni di cui all'art. 87 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni *limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

DATO ATTO che nella Regione Toscana la misura della distanza interpersonale di sicurezza è elevata in via ordinaria a un metro e ottanta centimetri, ai sensi delle Ordinanze del Presidente della Regione;

RITENUTA l'esigenza di recepire le disposizioni recate dal citato DPCM 26/04/2020, che introduce un regime di graduale ripresa delle attività allo scopo di coniugare l'esigenza primaria di garantire adeguato contrasto al diffondersi del COVID-19 e adeguata protezione ai cittadini e tutela della salute pubblica quale bene primario essenziale ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la salvaguardia dello svolgimento delle essenziali attività socio economiche;

DATO ATTO

- che sono state distribuite mascherine di protezione individuale a tutte le famiglie residenti nel Comune
- che è necessario, al fine di reprimere condotte negligenti, richiamare i cittadini all'uso costante di tali dispositivi di protezione, che assicurano una valida prevenzione rispetto al propagarsi del virus, insieme a tutte le altre misure messe in campo, tra le quali il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale;

DATO ATTO altresì, nel contesto di graduale ripresa delle attività introdotto dal DPCM 26/04/2020,

dell'esigenza di tutelare pure l'attività agricola svolta anche a livello amatoriale, comprensiva della coltivazione di colture agricole (Orti, frutteti, vigneti, uliveti, ecc.) e della cura degli animali allevati, considerata soprattutto la ricaduta in termini di prevenzione del rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi di una corretta gestione dei fondi agricoli, specie in questo periodo dell'anno, talché lo svolgimento della relativa attività può essere ricondotto tra gli spostamenti necessari di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM citato;

VISTI

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l'emanazione di provvedimento in materia di sicurezza pubblica;

DATO ATTO del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA tutta la normativa in materia;

ORDINA

Per quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

LE DISPOSIZIONI SEGUENTI **A FAR DATA DA LUNEDI' 4 MAGGIO 2020:**

- LE PROPRIE ORDINANZE SIN QUI EMANATE, ovvero ORDINANZE N. 1 DEL 05.03.2020, N. 2 DEL 16.03.2020, N. 3 DEL 25.03.2020, N. 4 DEL 05.04.2020 e N. 5 DEL 20.04.2020 SONO REVOCATE;

- **IL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE FINO A REVOCA O MODIFICA:**

- ✓ Al fine di assicurare una valida protezione rispetto al propagarsi del virus, **È FATTO OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA all'interno degli uffici ed esercizi pubblici attivi e nei luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico in genere, comprese le strade e gli spazi pubblici esterni** (uffici pubblici, farmacie, negozi di alimentari, macellerie, panifici, altri negozi ed attività aperte al pubblico, banche, uffici postali, vie e piazze pubbliche);
- ✓ Lo svolgimento di **ATTIVITÀ AGRICOLE AMATORIALI** può essere effettuato esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) l'accesso ai propri possedimenti per l'esercizio di attività agricola amatoriale (coltivazione di colture agricole quali Orti, frutteti, vigneti, uliveti, ecc. e cura degli animali allevati) può avvenire **TUTTI I GIORNI - NON PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO** - per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività che devono essere limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma

indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati;

b) è ammesso l'accesso per possesso di MASSIMO DUE COMPONENTI PER NUCLEO FAMILIARE, con rispetto delle misure di distanziamento sociale e in generale di prevenzione del diffondersi del COVID-19;

✓ In considerazione del lungo periodo di chiusura e della necessità di consentire la visita ai propri defunti, trattandosi di piccoli cimiteri, in grado di attrarre un numero limitato di persone, TUTTI I CIMITERI COMUNALI (Montecatini, Ponteginori, Sassa, Gello, Casaglia, Buriano, Querceto, Miemo) SONO RIAPERTI, con prescrizione del rispetto da parte dei cittadini di tutte le misure di prevenzione, ovvero utilizzo delle mascherine protettive, guanti, rispetto della distanza interpersonale;

✓ LA PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA DEI MERCATI SETTIMANALI E DELLE ATTIVITA' MERCATALI ESCLUSA L'ATTIVITA' DEI BANCHI DI GENERI ALIMENTARI CHE VIENE CONSENTITA con prescrizione del rispetto di tutte le misure di prevenzione da parte degli esercenti e dei cittadini, ovvero utilizzo delle mascherine protettive, guanti, rispetto della distanza interpersonale e posizionamento di transennamenti a cura del personale comunale al fine di garantire il contingentamento degli accessi, nonché la vigilanza da parte del personale della Polizia Locale;

E' CONSENTITA LA CONSEGNA A DOMICILIO PREVIA PREVENTIVA ORDINAZIONE – nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali e delle misure precauzionali di prevenzione sanitaria;

PROSEGUE IL DIVIETO DI VENDITA DEI PRODOTTI DI QUALUNQUE GENERE IN FORMA ITINERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE;

✓ LA CHIUSURA DELLE STRUTTURE E DEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO DI SEGUITO INDICATI, in considerazione dell'impossibilità di garantire il rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale, per le ridotte dimensioni di tali spazi:

- NUOVO CINEMA AURORA – Teatro Comunale di Montecatini Val di Cecina
- TEATRO COMUNALE DI PONTEGINORI
- PALESTRA COMUNALE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SOLVAY DI PONTEGINORI
- SALA SCHNEIDER DI MONTECATINI VAL DI CECINA
- SALA CALDERAI DI MONTECATINI VAL DI CECINA
- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI MONTECATINI VAL DI CECINA
- BIBLIOTECA COMUNALE (Montecatini Val di Cecina)
- CENTRO CIVICO DI SASSA
- PALAZZO PRETORIO (Montecatini Val di Cecina)
- MUSEO DELLE MINIERE e locali annessi (Montecatini Val di Cecina)
- PARCHI PUBBLICI (Parco della Rimembranza e Area Giochi a Montecatini, Area Giochi a La Miniera, Aree Giochi in Piazza S. Pertini e Via E. Solvay a Ponteginori, Area Giochi a Querceto)
- AREA ADDESTRAMENTO CANI (La Gabella)
- CAMPO DI CALCETTO (La Gabella)

DA' ATTO

- ✓ Che GLI UFFICI COMUNALI rimangono chiusi al pubblico, salva la possibilità di accedere previo appuntamento telefonico per esigenze urgenti e indifferibili non eseguibili con diverse modalità;
- ✓ Che le attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale comunale sono individuate nelle attività di seguito indicate, con conseguente organizzazione dell'attività degli uffici funzionale allo scopo:
 - Attività dello stato civile non assolvibile da remoto, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
 - Attività della Polizia Locale
 - Servizio di raccolta e conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani
 - Attività delle farmacie comunali
 - Protezione civile
 - Attività urgenti dei servizi sociali non assolvibili da remoto
 - Attività del protocollo comunale non assolvibile da remoto
 - Attività urgenti dei servizi finanziari non assolvibili da remoto
 - Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico non assolvibile da remoto
 - Attività urgenti della segreteria comunale non assolvibili da remoto
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione di luoghi, impianti o arredi pubblici, funzionali a garantire la sicurezza delle persone, l'igiene pubblica e il pubblico decoro
 - Attività indifferibili con riferimento all'utenza interna non assolvibili da remoto;
- ✓ Che dette attività siano svolte con l'adozione da parte degli interessati, in possesso delle qualificazioni necessarie, di tutti gli ausili raccomandati in relazione all'emergenza sanitaria in essere e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai citati Protocolli di sicurezza del 24/04/2020, recepiti negli Allegati 6 e 7 del DPCM 26/04/2020, all'ordinanza n. 38/2020 della Regione Toscana recante *misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro* e alle disposizioni impartite dall'Ente in conformità alle citate prescrizioni normative nazionali e regionali;

RICHIAMA

Al rispetto delle prescrizioni normative indicate in premessa in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 ed in particolare sul DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI (art. 1, comma 1, lettera d) DPCM 26/04/2020), salvi i casi di chiusura delle strutture e dei luoghi pubblici o aperti al pubblico sopra indicati;

Al rispetto delle prescrizioni normative da ultimo recate dal DPCM 26/04/2020, circa la sospensione di *"tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3"* (art. 2, c. 1, del DPCM), fermo restando quanto previsto all'art. 1 del DPCM per le attività commerciali e i servizi professionali e salvo quanto disposto nel DPCM medesimo (art. 2, c. 2 e ss), che mantiene altresì *"sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"* (art. 1, c. 1, lett. j);

DISPONE

Che le disposizioni contenute nella presente Ordinanza dovranno essere rispettate fino a revoca e che siano fatte rispettare dalla Forza Pubblica.

Che la presente Ordinanza sia inviata alla Prefettura di Pisa, alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, alla Polizia Provinciale di Pisa, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri di Ponteginori, ai Carabinieri Forestali di Volterra, alla Guardia di Finanza di Volterra, al Commissariato di P.S. di Volterra, all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest.

Che sia inviata ai soggetti a vario titolo interessati e comunque ne sia assicurata la più ampia diffusione.

Che gli uffici comunali ottemperino alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e si adoperino per l'esecuzione delle misure disposte con il presente provvedimento.

AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000), salvo che il fatto costituisca reato.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e entro 120 giorni dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, 02 Maggio 2020, ore 10.30

IL SINDACO
Sandro Cerri

